

NICE S.p.A.

Via Pezza Alta, 13
Z.I. Rustignè 31046 Oderzo TV
Italia
Capitale Sociale Euro 11.600.000,00 i.v.
Codice Fiscale 02717060277
Partita IVA 03099360269
www.niceforyou.com

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ⁽¹⁾

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottata da Nice S.p.A. ("Nice" o la "Società") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo")

¹ Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 e successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2018.

1. **PREMESSA**

Il presente documento (la "**Procedura**") ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da Nice S.p.A. ("**Nice**" o la "**Società**"), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "**Gruppo**").

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si rinvia al regolamento della Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**") e alla relativa Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (la "**Comunicazione**"), che costituiscono parte integrante della Procedura (allegati sub C) e D)).

2. **DEFINIZIONI**

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- (1) "**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori di Nice in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina approvato nel marzo 2006 dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana e adottato dalla Società;
- (2) "**Amministratori Correlati**": gli Amministratori che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una delle sue Parti Correlate;
- (3) "**Comitato Controllo e Rischi**" o "**Comitato**": il comitato controllo e rischi di Nice;
- (4) "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**": le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- (5) "**Operazioni Ordinarie**": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e del Gruppo;
- (6) "**Regolamento (UE) n. 596/2014**": il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- (7) "**Sindaci Correlati**": i Sindaci che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una sua Parte Correlata;
- (8) "**Soci Non Correlati**" i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti che siano Parte Correlata sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

- (9) "**Società di Minore Dimensione**": società per la quale né l'attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni;
- (10) "**Regolamento Emittenti**": il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;
- (11) "**TUF**": il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. **PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Per la definizione di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate, nonché per le definizioni funzionali a quelle di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate, si rinvia a quanto specificato nell'Allegato 1 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate e al paragrafo 1 della Comunicazione (Allegati sub B) alla presente Procedura).

Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente alla Direzione Finanza le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Procedura. A tal fine la Direzione Finanza predispose e mantiene aggiornato un apposito registro, in cui verranno collezionate le informazioni ricevute dalle Parti Correlate.

Ciascun Amministratore e Sindaco di Nice e delle società del Gruppo è tenuto a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato A e relativa consegna dello stesso alla Direzione Finanza, di aver preso atto delle disposizioni contenute nel presente documento e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.

4. **OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

4.1 **Indici di rilevanza**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, e di quanto previsto dall'Allegato 3 di tale Regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**") le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) *indice di rilevanza del controvalore*, inteso come (i) il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); il controvalore dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;

- (b) *indice di rilevanza dell'attivo*, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;
- (c) *indice di rilevanza delle passività*, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

4.2 **Maggiore Rilevanza derivante da cumulo**

Nel caso di più operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente articolo 4:

- dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati;
- i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

4.3 **Modalità alternative di calcolo degli indici**

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente paragrafo 4.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al paragrafo 4.1. A tal fine, dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

5. **OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO**

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate il cui valore non superi Euro 200.000 (le "**Operazioni di Importo Esiguo**").

6. **OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

7. **INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

7.1 **Comunicati price sensitive**

Qualora l'Operazione con Parte Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il comunicato da predisporre ai sensi di tale norma dovrà contenere, in aggiunta a quanto richiesto dalle applicabili disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, le seguenti informazioni:

- (i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iii) l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 4 che precede e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);
- (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione, ed in particolare se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 10;
- (v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

Qualora l'Operazione con Parte Correlata non comporti l'obbligo di predisporre un documento informativo ai sensi del successivo Paragrafo 7.2 (sia in quanto Operazione di Minore Rilevanza sia in quanto operazione esclusa dalla Procedura ai sensi dell'articolo 10), in aggiunta agli elementi sopra menzionati, il comunicato dovrà inoltre essere integrato con:

- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili;
- l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tal caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

7.2 Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal paragrafo precedente, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Gli eventuali pareri del Comitato Controllo e Rischi (di cui *infra*) e/o degli esperti indipendenti dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, come individuati nell'Allegato 4 del Regolamento per le Operazioni con parti Correlate.

Il Documento Informativo e gli eventuali pareri del Comitato Controllo e Rischi e/o degli esperti indipendenti devono essere trasmessi a Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7.2.1 *Cumulo di operazioni*

La Società predispone il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni di tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente articolo. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 10. Le operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

7.2.2 *Operazioni realizzate da società controllate*

Anche le operazioni realizzate dalle società controllate comportano l'obbligo di predisporre il documento informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società controllate per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare alla Direzione Finanza della Società la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

7.2.3 *Termini di pubblicazione del Documento Informativo*

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi dell'articolo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

In caso di operazioni compiute da società controllate, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.2.4 *Documento informativo per Operazione con Parte Correlata e documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti*

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza, oltre a rappresentare un'Operazione con Parte Correlata, sia anche un'operazione significativa di fusione, scissione, aumento di capitale con conferimento di beni in natura, acquisizione o cessione, e la Società sia pertanto obbligata a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga sia le informazioni richieste nel caso di Documento informativo per Operazione con Parte Correlata sia le informazioni richieste dai menzionati articoli 70 e 71.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento

Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Nel caso in cui, invece, la Società decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.2.5 *Informativa finanziaria*

Il Presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

La Società inoltre, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale fornirà inoltre informazione:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che – seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

8. **APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Nice si qualifica come Società di Minore Dimensione ai sensi del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate. In ragione di ciò, la procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano da questa essere autorizzate) sarà la medesima sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che per le Operazioni di Minore Rilevanza.

8.1 **Comitato**

Ai fini della procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, è previsto l'intervento del Comitato Controllo e Rischi secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri.

Qualora uno degli Amministratori componenti il Comitato sia Correlato in merito ad una specifica Operazione con Parte Correlata, le funzioni del Comitato verranno

attribuiti ai restanti due Amministratori non Correlati, i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno due Amministratori facenti parte del Comitato non Correlati in relazione alla specifica operazione con Parte Correlata, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato Controllo e Rischi dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale, ove applicabile in base alle disposizioni che precedono.

8.2 **Procedura di approvazione**

8.2.1 *Fase deliberativa*

Gli organi delegati e/o i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dovranno predisporre una relazione da trasmettere al Comitato Controllo e Rischi e all'organo competente a deliberare sull'operazione - tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'operazione da parte del Comitato Controllo e Rischi e per un esame da parte dell'organo competente a deliberare- che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; e (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato Controllo e Rischi, la Società potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del

Comitato Controllo e Rischi. Il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo, ovvero sul sito internet della Società.

8.2.2 *Esperti indipendenti*

Ai fini delle attività di cui al precedente paragrafo, il Comitato Controllo e Rischi potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti non potranno superare Euro 20.000.

8.2.3 *Informativa post approvazione*

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

8.3 **Procedura le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea**

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo comunque restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8.2, a condizione che:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

8.4 Procedura per le operazioni di competenza assembleare

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 8.2 che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'assemblea non potrà approvare l'Operazione.

8.5 Procedura per le operazioni delle società controllate

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate, la competenza a deliberare in merito all'operazione è riservata ai rispettivi organi competenti della società controllata.

Troveranno inoltre applicazione le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 8.2 e 8.4, in merito al coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi nonché alle conseguenze derivanti dal rilascio di un parere negativo di tale Comitato.

A tal fine le società controllate dovranno inviare tempestivamente alla Direzione Finanza tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 10.

9. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 8.2 che precede.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 4 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.1.

10. CASI DI ESCLUSIONE

La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

- (a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

La Procedura non si applica inoltre alle operazioni di Importo Esiguo.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, ove applicabile, sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione della Società, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato.

Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato che sarebbero state soggette agli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo in quanto Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società deve:

- (i) comunicare a Consob, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 7 che precede, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione;

- (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione;
- le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

11. **MODIFICHE**

Qualsiasi modifica e/o integrazione della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi il quale, ai fini di tale approvazione, agirà solo con i propri Amministratori Indipendenti.

12. **ENTRATA IN VIGORE**

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nice, con il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, in data 30 novembre 2010.


12.1 **Entrata in vigore delle norme in tema di informativa al pubblico**

L'articolo 7.1 entra in vigore a partire dal 1 dicembre 2010, ad eccezione di quanto richiesto ai punti (iv) e (v), che si applicano a partire dal 1 gennaio 2011.

L'articolo 7.2 entra in vigore a partire dal 1 dicembre 2010, ad eccezione dell'articolo 7.2.1 in tema di cumulo di operazioni, che si applica con riferimento alle operazioni concluse a partire dal 1 gennaio 2011. Ai fini dell'obbligo di trasmissione a Consob dei Documenti Informativi e degli eventuali pareri del Comitato Controllo e Rischi e/o degli esperti indipendenti di cui all'articolo 7.2, fino alla data di inizio dei meccanismi di stoccaggio troverà applicazione la disciplina transitoria di cui alla delibera Consob n. 16850 del 1 aprile 2009.

12.2 **Entrata in vigore delle norme procedurali**

Le disposizioni della Procedura che disciplinano i meccanismi procedurali per l'approvazione e esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate entrano in vigore il 1 gennaio 2011.



NICE S.p.A.

Via Pezza Alta, 13
Z.I. Rustignè 31046 Oderzo TV
Italia
Capitale Sociale Euro 11.600.000,00 i.v.
Codice Fiscale 02717060277
Partita IVA 03099360269
www.niceforyou.com

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ALLEGATO A

Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate

PERSONE FISICHE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato a _____ il _____ cittadinanza _____

CF/P.IVA _____, residente in _____

documento di identità _____, rilasciato da _____

scadenza _____, nella sua qualità di:

- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;
- Amministratore di NICE S.p.A.;
- Sindaco effettivo di NICE S.p.A.;
- Dirigente con responsabilità strategiche di NICE S.p.A.;

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**")

DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

- **che i suoi stretti familiari sono:**

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Grado di parentela

- **che i seguenti stretti familiari (direttamente o indirettamente) controllano / controllano congiuntamente / esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società/entità:**

Nome e Cognome	Società / Entità	CF / P. IVA	Sede	Tipo di controllo (es.: controllo/influenza notevole)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta ⁽²⁾)

² In caso di controllo indiretto, specificare la catena controllo.

Nome e Cognome	Società / Entità	CF / P. IVA	Sede	Tipo di controllo (es.: controllo/influenza notevole)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta ⁽²⁾)

- **personalmente (direttamente o indirettamente), di controllare / controllare congiuntamente / esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere comunque una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società / entità:**

Nome e Cognome	Società / Entità	CF / P. IVA	Sede	Tipo controllo (es.: controllo/influenza notevole)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta ⁽³⁾)

³ In caso di controllo indiretto, specificare la catena controllo.

OVVERO DICHIARA:
(barrare la voce che interessa)

ben conoscendo la definizione di parte correlata di cui al Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, nonché la definizione di controllo, di stretti familiari e di influenza notevole:

- di non avere parenti, affini, conviventi o comunque stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto;
- di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente;
- che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del _____;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a NICE S.p.A. ogni futura variazione alle informazioni qui riportate e comunque confermare annualmente che non sono intervenute variazioni.

Il sottoscritto autorizza NICE S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente documento, ai sensi del D. Lgs 193/2003, per le finalità connesse all'osservanza della normativa in materia di operazioni con parti correlate.

Data

Firma

Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate

PERSONE GIURIDICHE

(Ragione sociale) _____ con sede legale in _____, CF/P.IVA/n. iscrizione al Registro Imprese di (luogo e numero) _____, in persona di _____, nato a _____ il _____, CF/P.IVA _____, nella sua qualità di:

- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**")

DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

- **di essere controllata da:**
 - direttamente
 - indirettamente attraverso le seguenti entità ⁽⁴⁾:

⁴ In caso di controllo indiretto specificare la catena del controllo.

Nome e Cognome/ Società/Entità	CF / P. IVA	Sede / Dati anagrafici

- **di controllare / controllare congiuntamente (direttamente o indirettamente) le seguenti società / entità:**

Società/Entità	CF / P. IVA	Sede	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta ⁽⁵⁾)

- **che i membri del proprio organo amministrativo sono ⁽⁶⁾:**

Nome e Cognome	Dati anagrafici	CF	Funzione

⁵ In caso di controllo indiretto specificare la catena del controllo.

⁶ Rispondere solo se il dichiarante è titolare di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima.

Nome e Cognome	Dati anagrafici	CF	Funzione

- **che i membri del proprio organo di controllo sono ⁽⁷⁾:**

Nome e Cognome	Dati anagrafici	CF

- **che i propri dirigenti con responsabilità strategiche sono ⁽⁸⁾:**

Nome e Cognome	Dati anagrafici	CF	Funzione

⁷ Rispondere solo se il dichiarante è titolare di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima.

⁸ Rispondere solo se il dichiarante è titolare di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima.

Nome e Cognome	Dati anagrafici	CF	Funzione

- **che gli stretti familiari dei membri dei propri organi di amministrazione e di controllo nonché dei propri dirigenti con responsabilità strategiche sono ⁽⁹⁾:**

Nome e Cognome	Dati anagrafici	CF	Soggetto con il quale sussiste la parentela	Grado di parentela

- **che i seguenti membri dei propri organi di amministrazione e controllo, i seguenti dirigenti con responsabilità strategiche e i loro stretti familiari, direttamente o indirettamente, controllano / controllano congiuntamente / esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società / entità ⁽¹⁰⁾:**

⁹ Rispondere solo se il dichiarante è titolare di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima.

¹⁰ Rispondere solo se il dichiarante è titolare di una partecipazione in NICE S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima.

Nome e Cognome	Società / Entità	CF / P. IVA	Sede legale	Tipo di controllo (controllo/influenza notevole/quota significativa)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta) ⁽¹¹⁾

OVVERO DICHIARA:
(barrare la voce che interessa)

ben conoscendo la definizione di parte correlata di cui al Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, nonché la definizione di controllo, di stretti familiari e di influenza notevole:

- di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, una influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente;
- che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del _____;

¹¹ In caso di controllo indiretto specificare la catena del controllo.

_____ (¹²) si impegna a comunicare tempestivamente a NICE S.p.A. ogni futura variazione alle informazioni qui riportate e comunque confermare annualmente che non sono intervenute variazioni.

_____ (¹³) autorizza NICE S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente documento, ai sensi del D. Lgs 193/2003, per le finalità connesse all'osservanza della normativa in materia di operazioni con parti correlate.

Data

Firma del legale rappresentante

_____ ¹² Indicare il nome della persona giuridica dichiarante.

¹³ Indicare il nome della persona giuridica dichiarante.